



Comune di  
Marano S/P.



Comune di  
Savignano S/P.



Città di  
Vignola

Ufficio Tributi Unico  
Via Bellucci, 1  
41058 VIGNOLA

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
comune.marano@cert.comune-marano-sul-panaro.mo.it

## **NON OPERATIVO LO STRALCIO PARZIALE AUTOMATICO, VIA LIBERA ALLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ADER PER I DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE**

La legge finanziaria 2023 (L.197/2022) prevede due distinte agevolazioni per i debiti di importo fino a 1.000,00 € affidati ad ADER (Equitalia): una cancellazione automatica di sanzioni ed interessi per i crediti affidati ad ADER tra il 2000 ed il 2015 (Stralcio parziale – art 1 commi 227-230) ed una rottamazione delle cartelle (art. 1 commi 231 e ss) per i crediti affidati ad ADER tra il 2000 ed il 30/06/2022. I comuni di Vignola, Marano e Savignano hanno deliberato (comma 229) **di non rendere operativo lo stralcio parziale automatico** di cui al comma 227 mentre **resta pienamente utilizzabile la rottamazione** (commi 231 e ss) ed in particolare:

### **Devono essere debiti:**

- che il comune ha affidato ad ADER/Equitalia (esclusi gli affidamenti ad altri concessionari come ICA, AREA, ecc) per la riscossione coattiva;
- affidati tra il 01/01/2000 ed il 30/06/2022;
- di importo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi);
- nei confronti del comune indipendentemente dalla natura (tributaria, rette scolastiche, violazioni al CDS, edilizia, ecc)

Il debitore deve presentare ad ADER la **domanda entro il 30 aprile 2023** con **istanza telematica**.

Il **pagamento** deve essere effettuato **entro il 31/7/2023** (oppure in max 18 rate).


Il contribuente può, quindi, saldare il debito ed estinguere la cartella pagando solo il capitale, le spese di procedura esecutiva e le spese di notifica. **Vengono cancellati, a fronte dell'impegno a pagare, sanzioni ed interessi.**

Per le multe relative alla violazione al CDS lo stralcio riguarda solo gli interessi.

Di seguito il link di ADER per saperne di più e per seguire la procedura:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/>

**NB:** sono rottamabili anche i debiti fino a 1.000,00 € verso le **agenzie fiscali, gli enti previdenziali e l'erario**, affidati ad ADER dal 1/01/2016 al 30/06/2022. Per i crediti fino a 1.000,00 € delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali e dell'erario affidati ad ADER fino al 31/12/2015, invece, è prevista una cancellazione totale ed automatica delle cartelle senza necessità di alcuna domanda da parte del contribuente (automatismo non previsto per i debiti nei confronti del comune).



**Info:** <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/>

## Stralcio Cartelle

per debiti di importo inferiore a 1.000,00 euro affidati ad ADER (ex Equitalia)

### 1) Emesse per conto delle Amministrazioni statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

**Art. 1 - Comma 222.** “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ...”

**Art. 1 - Comma 223.** Fino alla data dell'annullamento (Stralcio) è sospesa la riscossione delle cartelle fino a 1.000,00 affidate ad ADER è sospesa.

### 2) Emesse per conto dei COMUNI ed enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

**Art. 1 - Comma 227.** Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

**Art. 1 - Comma 228.** Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

**Art. 1 - Comma 229.** Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

**I comuni di Vignola (CC n. 8 del 24/01/2023) di Marano (CC n 2 del 25/01/2023) e Savignano (CC n. 3 del 25/01/2023) hanno deliberato di non rendere operativo (ai sensi del comma 229) l'agevolazione prevista dal comma 227 e seguenti.**

**Art. 1 - Comma 230.** Fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare delle cartelle fino a 1.000,00 Euro affidate ad ADER.

## **Rottamazione Cartelle**

### **per debiti di importo fino a 1.000,00 euro affidati ad ADER (ex Equitalia)**

**Art. 1 - Comma 231 e 232 e 234** I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e sanzioni versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

**Art. 1 - Comma 234.** L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

**Art. 1 - Comma 235.** Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

Il funzionario responsabile  
Drusiani dott. Damiano